

BGE 27 I 601

Bundesgericht (BGE), 1901-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_27_I_601

FR: ATF 27 I 601

IT: DTF 27 I 601

Volltext

600 c. Entscheidungen der Schuldbtreibungs- III. E eontro questa decisione ehe il signor Turri Gio- vanni ricorre attualmente al Tribunale federale. In diritto : 1. Non vi ha dubbio ehe, a tenore degli art. 139 e 140 della Legge fed., l'eienco oneri e l'avviso d'incanto devono essere comunicati anche al debitore. Quest' ultimo deve essere messo in posizione di poter presentare l'incanto per tutelare con misure opportune i propri interessi. Ma dal fatto ehe il debitore non e stato debitamente avvisato non ne consegue ancora senz' altro Ia nullità. dell' incanto. Il debitore puo avere avuto in aItro modo cognizione degH atti di eui agli art. 139 e 140 e quindi oceasione sufficiente di salvaguardare i propri diritti. Vedasi Ia sentenza del Tri- bunale federale 14 aprile 1896 nella causa Grütter (Arehiv() n° 119). Ora il rieorrente non ha eontestato di aver eono- sciuto in fatto tanto Ia domanda e l'avviso d'ineanto, ehe l'eieneo onerL L'istanza superiore eantonale 10 dichiara deI resto nel modo il piu esplicito. Poeo importa quindi ehe l'eecezione relativa alla non comunieazione degli atti piu sopra indicati sia stata 0 meno abbandonata davanti l'Auto- ritä. superiore eantonale. 2. Secondo il disposto dell' art. 125 della Legge federale, e all' Uffieio di Esec. ehe toeea di stabilire il modo, il temp(} e il luogo degli ineanti. Questo articolo figura bens! fra le disposizioni ehe trattano della venditä. dei beni mobili, ma. l'art. 134 sanziona in sostanza 10 stesso prinieipio col dire ehe le eondizioni den' incanto vengono determinate dall' Uf- ficio. La Iegge federale non traccia quindi altro limite aU' azione dell' Ufficio ehe quello ehe debba avere Ia maggior cura possibile degli interessi delle parti, 0, come si esprime l'art. 134, ehe abbia da cereare di ottenere Ia maggior somma possibile. Anehe Ia questione di sapere se l'incant(} debba essere esperito per ogni singolo stabile, oppnre se Ja vendita possa 0 debba avvenire in blocco, e quindi nna semplice questione di opportunita, da risolversi unicamente secoudo gli interessi delle parti 0 secondo Ia probabilita di un maggiore 0 minore ricavo. La Legge federale non contiene und Konkurskammer. No 116. 601 in proposito nessuna disposizione speciale. Ora dalle dichia- razioni den' Autoritä. superiore cantonale devesi ammettere ehe ~'ineanto e la vendita in blocco di uua parte degli stabili era In concreto uua misura pienamente giustificata, dal mo- menta ehe l'Ufficio non ottenne uessuna offerta parziale sui singoJi- enti e ehe col metodo seguito si pote conseguire il pagamento completo del creditore, risparmiando ai debitori una parte dei loro beni. (Ved. art. 119.) TI ricorrente ha bens! contestato ehe siasi sperimentato prima l'incanto separatamente sopra ciascuno degli immobili ma non ba fornito Ia benehe minima prova in proposito. ' 3. Che Ia legge federale vieti direttamente 0 indiretta- mente an' escusso di partecipare aH' incanto e pure un' asser- . ' ZIOne gratuita. 11 debitore e libero di fare offerte e di ren- dersi eompratore dei beni posti all'incauto come quaisiasi altra persona. La sola eondizione da richiedersi e, secondo Jäger, Commentario, art. 125, pag. 223, ehe abbia a fornire cauzione idonea 0 ad eseguire il pagamento in contanti, eio ehe sembra essere avvenuto nel easo attuale. Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso Turri e respinto. 116. Sentenza dei 26 novembt'e 1901 nella causa Casserini e Contini. Ricorso tardivo contro il depoeito della

graduatoria non sottoposta all'approvazione della delegazione dei creditori. Art. 247 L. E. F. 1. 11 22 giugno 1900 l'Amministrazione del fallimento Carlo Braggio, in Lugano, deponeva, senza sottoporla prima all'approvazione della delegazione dei creditori, a norma dell'art. 247 della Legge federale, lo stato di graduazione 602 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- e ne dava avviso agli interessati mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale. La graduatoria non veniva impugnata entro il termine di 10 giorni, fissati dall'art. 250 della Legge federale, e da un solo ereditore, dalla Ditta Casserini e Contini, che contestava parzialmente un eredito Anastasi e il rango privilegiato che gli era stato attribuito. L'11 luglio seg. la Delegazione dei ereditori modificava lo stato di graduazione, eliminando fra altro il eredito Anastasi dal rango privilegiato che occupava, ed il 13 successivo inoltrava essa stessa ricorso all'Autorità di sorveglianza per ottenere l'annullazione del deposito della graduatoria non stata sottoposta alla sua approvazione, e per obbligare l'Ufficio ad allestire una nuova in conformità delle risoluzioni da essa prese nella seduta dell'11 precedente. La Ditta Casserini e Contini opponeva al ricorso della Delegazione dei ereditori l'eccezione di tardività, sostenendo che il ricorso era stato insinuato più di 10 giorni dopo che la Delegazione dei ereditori aveva avuto cognizione del deposito della graduatoria, e l'Autorità inferiore di vigilanza, ritenendo tale eccezione fondata, respingeva il ricorso. L'Autorità superiore invece, fondandosi sulla giurisprudenza delle Autorità federali, che in casi precedenti hanno ammesso l'irregolarità di graduatorie non approvate dalla Delegazione dei ereditori anche dopo il decorso del termine di 10 giorni, riformava il giudizio dell'Autorità inferiore ed ammetteva il ricorso, dichiarando tuttavia che lo faceva solo per deferenza verso le Autorità federali, delle quali non divideva del resto l'opinione. . 2. E contro questo giudizio che la Ditta Casserini e Contini ricorre attualmente al Tribunale federale sostenendo il punto di vista propugnato davanti le Autorità cantonali e domandando il mantenimento della graduatoria deposta. In diritto: 1. Non è punto contestato in fatto che il ricorso della Delegazione dei ereditori è stato insinuato più di 10 giorni dopo che la Delegazione stessa ha avuto cognizione del deposito della graduatoria, senza che sia sottoposta alla sua und Konkurskammer. No 116. 603 approvazione. Trattasi quindi esclusivamente di vedere se l'irregolarità che risulta dalla non osservanza della formalità prevista dall'art. 247 è stata successivamente sanata dal decorso del termine utile per ricorrere. La questione è stata risolta negativamente in due decisioni precedenti, pronunciate l'una dal Consiglio, l'altra dal Tribunale federale, ma questa giurisprudenza non può essere mantenuta. L'unico argomento su cui si appoggiava, che cioè quando ha una Delegazione dei ereditori e della stessa che deve elaborare la graduatoria da deporsi, per modo che quella allestita dall'Amministrazione non ha che il carattere di un progetto, che non può essere convertito in graduatoria dal decorso del termine per il ricorso, non può ritenersi fondata. La Delegazione dei ereditori, quando esiste, non ha che una funzione complementare di controllo, che consiste nel diritto di modificare la graduatoria allestita dall'Amministrazione, stralcianone delle pretese da questa ammesse, ma che non si estende al diritto di ammettere pretese straldate dall'Amministrazione (Sentenza del Tribunale federale 22 dicembre 1899, rae. separata, II, pag. 292 *); ma l'Autorità incaricata dell'allestimento della graduatoria è sempre l'Amministrazione. Ciò premesso, il deposito della graduatoria, eseguito senza previamente sottoporla all'esame della Delegazione, non può trarre seco la nullità assoluta, se non nel caso in cui si ammetta che la disposizione dell'art. 247 che prescrive che la graduatoria debba essere sottoposta alla Delegazione, abbia carattere di una norma di diritto assoluto, o d'ordine pubblico cui non è lecito alle parti rinunciare; e che, ove altrimenti fosse,

dovrebbe applicare il principio generale in virtù del quale l'irregolarità di un atto è sanata dal decorso del termine utile a ricorrere. Ora appare evidente che la disposizione dell'art. 247, per ciò che concerne l'obbligo di sottoporre la graduatoria all'esame della Delegazione, non può considerarsi come una norma *juris cogentis*, d'acque la Delegazione stessa è un'obbligazione. * Rec. off. XXIV, I, p. 590 SS. 604 G. Entscheidungen der Schuldbeitreibungs- gano di controllo puramente facoltativo a cui la massa dei ereditori può, ove ritenga opportuno, rinunciare. Essa può quindi a molto maggior ragione rinunciare sia tacitamente che espressamente ad una determinata funzione di cui la Delegazione è incaricata. Ciò risulta del resto chiaramente dallo stesso art. 247, che non accorda che tre giorni alla Delegazione per l'esercizio del suo diritto di controllo, presumendone l'approvazione ove in tale termine la graduatoria non sia da essa stata modificata, il che dimostra in modo irrefutabile che la Delegazione può sia tacitamente che espressamente rinunciare all'esercizio del diritto che la legge le attribuisce. Per questi motivi, la Camera Esecuzioni e Fallimenti del Tribunale federale pronuncia: Il ricorso della Ditta Cilserini e Contini è ammesso, e di conseguenza è annullata la decisione dell'Autorità cantonale di vigilanza. 117. Sentenza del 26 novembre 1901 nella causa Rossetti. Art. 98 I. 3 L. E. F. 1. In una esecuzione diretta contro Rizzi Martino, in Biasca, l'Ufficio di Bellinzona-Riviera pignorava il 3 settembre 1901 un carro ed un finimento e li dava in custodia all'erede pignorante, Daniele Rossetti. Avendo Rizzi Italino rivendicato la proprietà degli oggetti oppignorati, l'Ufficio lo invitava a far valere in giudizio la sua pretesa entro il termine di 10 giorni, contro di che il signor Rizzi ricorreva all'Autorità di vigilanza domandando: a) che fosse riconosciuto che il carro staggito era in possesso del rivendicatore e che perciò era compito del creditore precedente di intentare l'azione giudiziale; b) che il carro stesso si dovesse consegnare in custodia al ricorrente. und Konkurskammer. No 11 j. 605 L' Autorità inferiore di vigilanza respinse ambedue le conclusioni del ricorrente. L' Autorità superiore accolse invece la seconda domanda partendo dal riflesso che l'art. 98 della Legge federale non permette all'Ufficio di affidare i beni staggiti in custodia del creditore precedente. 2. E contro questa decisione che il creditore Daniele Rossetti ricorre attualmente al Tribunale federale insistendo per l'annullazione della decisione dell'istanza superiore cantonale siccome contraria al disposto dell'art. 98. In diritto: L'interpretazione grammaticale del penultimo alinea dell'art. 98 non esclude che gli oggetti staggiti possano essere affidati alla custodia del creditore precedente e l'interpretazione logica conduce ad ammetterlo, d'acque non solo non ha ragione alcuna per escludere il creditore dal novero delle persone cui la custodia può essere affidata, ma nella maggior parte dei casi il creditore appare come la persona all'uopo meglio designata, come colui che ha il maggior interesse, sia a conservare la cosa sul cui prezzo deve essere pagato, sia ad evitare spese inutili ed eccessive. Ora, se la legge non è di ostacolo a che il creditore precedente sia scelto come depositario dei beni staggiti, la misura presa dall'Ufficio di Esec. non poteva annuarsi che nel caso in cui la stessa non fosse giustificata per ragioni speciali, sia che il creditore precedente non avesse le attitudini necessarie per esercitare la custodia, sia che non fosse meritevole della fiducia che in lui ripose l'Ufficio, il che non è neppure stato affermato. Per questi motivi, la Camera Esecuzioni e Fallimenti del Tribunale federale pronuncia: Il ricorso è ammesso ed è quindi annullata la decisione del 3 ottobre 1901 dell'Autorità superiore di vigilanza.